

INFORMATIVA IMU ANNO 2016

La Legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha stabilito che dal 2014 l'**IMU sulla prima casa non è più dovuta** ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di € 200,00, mentre non è più applicabile la detrazione di € 50,00 per i figli residenti fino a 26 anni.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- f) unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,
- g) i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i) i terreni agricoli.

La Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto a partire dal 01.01.2016 le seguenti novità:

- A) Riduzione del 50%** della base imponibile IMU per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il comodato deve essere registrato, e l'agevolazione decorre dalla data del contratto (e non dalla data di registrazione), purché la registrazione sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - Il comodante e il comodatario devono risiedere entrambi nel Comune di Vobbia,
 - Il comodante (colui che concede l'immobile) non deve possedere altri immobili abitativi (qualsiasi sia la percentuale di possesso) in Italia, oltre all'abitazione in cui egli stesso risiede e a quella concessa in comodato.

- B) Riduzione al 75%** dell'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n° 431.

Il possesso dei requisiti per godere delle riduzioni sopra descritte dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

VERSAMENTI

- Entro il **16 giugno** dovrà essere effettuato il versamento dell'acconto.
- Entro il **16 dicembre** dovrà essere effettuato il versamento del saldo.

ALIQUOTE:

Per l'anno 2016 è stata approvata l'aliquota del 8,9 per mille.

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Aree fabbricabili: 3916

Atri fabbricati: 3918

Fabbricati gruppo catastale D: 3930 quota Comune – 3925 quota Stato

Codice Ente per il Comune di Vobbia: M105